

CONVENZIONE
RAI – UNIONE INDUSTRIALI ROMA
USIGRAI – FNSI
PER L'ESTENSIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
GIORNALISTICO

In data 13 marzo 2018,

tra

la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita dall'Unione degli Industriali di Roma

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la partecipazione dell'Unione Sindacale dei
Giornalisti RAI

premesse che:

- in data 24 giugno 2014, e' stato sottoscritto dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l'accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico scaduto il 31 marzo 2013

si conviene quanto segue:

la Rai -Radiotelevisione Italiana darà applicazione al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico rinnovato il 24 giugno 2014, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro giornalistico.

Detto contratto si applicherà ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della Rai-Radiotelevisione Italiana.

In considerazione della specificità del giornalismo radiotelevisivo del servizio pubblico, le modalità di applicazione di taluni aspetti normativi sono disciplinate dall'allegato accordo sottoscritto dalla Rai e dall'Usigrai.

Si conviene, altresì, di avviare una serie di incontri per trattare e definire, con le specificazioni connesse alle caratteristiche proprie della realtà aziendale e del servizio pubblico radiotelevisivo il rinnovo dell'accordo integrativo Rai-Usigrai scaduto il 31 dicembre 2013.

[Area containing multiple handwritten signatures in blue ink, including names like "Emilio Cervo" and "M. Cervo".]

**MODALITA' DI APPLICAZIONE ALLA RAI
DEL CONTRATTO NAZIONALE
DI LAVORO GIORNALISTICO
DEL 24 GIUGNO 2014**

In considerazione delle peculiarità proprie del servizio pubblico radiotelevisivo, si conviene che il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico rinnovato il 24 giugno 2014, si applicherà ai giornalisti alle dipendenze della Rai, limitatamente ai seguenti istituti, secondo quanto di seguito concordato, ferme restando le altre previsioni di cui alle "Modalità di applicazione alla Rai del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico" del 27 marzo/5 maggio 2009, sottoscritte il 23 giugno 2009.

Accordo su prestazione sostitutiva dell'indennità "ex Fissa"

Premesso che:

- con lettera del 28 ottobre 2014 la RAI, con un preavviso di due mesi, ha dato formale disdetta all'accordo del 15 luglio 1985, come modificato dall'accordo dell'8 giugno 1994, e dalla relativa Convenzione, per le cessazioni dal rapporto di lavoro verificatesi a far data dal 27 dicembre 2014 – decorrenza dei due mesi di preavviso per l'efficacia della disdetta di cui sopra – l'azienda ha provveduto ad applicare la disciplina dell'indennità di preavviso, ove dovuta, ovvero per i casi di recesso dal rapporto ad iniziativa dell'azienda, di cui all'art. 27 del CNLG nel testo anteriore al rinnovo del 24 giugno 2014, in assenza fino ad oggi di un accordo di recepimento con l'USIGRAI;
- ad esito dei recenti approfondimenti condotti con l'INPGI, alla luce delle finalità e dell'autentica natura dell'indennità regolata dal presente accordo, in uno spirito di continuità con il precedente regime della c.d. "ex fissa", è possibile procedere all'erogazione della stessa nei confronti dei giornalisti professionisti direttamente da parte dell'azienda, a determinati presupposti, evitando la ricostituzione dell'apposita gestione nell'ambito del bilancio dell'Istituto,

si conviene quanto segue

- 1) Per le risoluzioni del rapporto nei confronti dei giornalisti che, alla data del 31 dicembre 2018, abbiano un'anzianità aziendale utile ai fini del TFR di almeno 15 anni che si verificheranno a decorrere dal 1 gennaio 2019, a causa di:
 - a) recesso per raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia, anche ai sensi dell'art. 33 del CNLG;
 - b) dimissioni dopo almeno 15 anni di servizio in Azienda;
 - c) risoluzione del rapporto per decesso quando sussista il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del Regolamento dell'INPGI,

MM verrà erogata in occasione della cessazione dal servizio, in unica soluzione, una somma traente origine dalla predetta cessazione e finalizzata ad agevolare lo scioglimento del rapporto medesimo, che ne costituisce l'indispensabile presupposto, il cui importo sarà

determinato in misura pari alla R.A.L. in essere al momento della cessazione, con un tetto massimo pari a 85.000 (ottantacinquemila/00) euro.

Per i giornalisti con rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 12 del CNLG all'atto della cessazione, che soddisfino il prescritto requisito dell'anzianità nella qualifica, l'importo dell'indennità, sempre da determinarsi sulla base di calcolo sopra indicata, avrà un tetto pari a 36.550 (trentaseimilacinquecentocinquanta/00) euro.

Le Parti concordano che la prestazione in parola, stante altresì la sua finalità sopra richiamata, assorbe, a tutti gli effetti, l'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta in forza di legge per le ipotesi sub a) e c) prima elencate.

2) Per le risoluzioni del rapporto nei confronti dei giornalisti che alla data del 31 dicembre 2018 abbiano un'anzianità aziendale utile ai fini del TFR pari o superiore a 10 anni, ma inferiore a 15, che si verificheranno a decorrere dal 1 gennaio 2019 a causa di dimissioni, con esclusione delle dimissioni di cui agli artt. 8, 22, 24 e 32 del CNLG, verrà erogata in occasione della cessazione dal servizio, in unica soluzione, una somma nella misura pari a quella stabilita per questa fattispecie dall'accordo FIEG-FNSI del 24 giugno 2014 in relazione all'anzianità posseduta, maggiorata del 50% per ciascuna ipotesi.

Per i rapporti di lavoro giornalistico ex artt. 2 e 12 del CNLG gli importi di cui al sopracitato accordo FIEG-FNSI del 24 giugno 2014 sono ridotti del 50% e verranno corrisposti sempre, ed unicamente, a fronte della medesima causale di dimissioni.

Le Parti concordano che in caso di cessazione dal servizio per le ipotesi sub a) e c) elencate al punto 1) verrà corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e l'importo come sopra calcolato.

3) Per le risoluzioni del rapporto nei confronti dei giornalisti che abbiano meno di 10 anni di anzianità aziendale utile ai fini del TFR alla data del 31 dicembre 2018, inclusi coloro che verranno assunti successivamente, in caso di cessazione dal servizio per le ipotesi sub a) e c) elencate al punto 1) verrà corrisposta la sola indennità sostitutiva del preavviso.

Ai giornalisti di cui ai punti 2) e 3), se iscritti al Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani, viene riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico dell'azienda pari allo 0,5% della base di calcolo della contribuzione alla previdenza complementare. Per coloro che aderiscano al Fondo non con l'integrale TFR, ma destinando una quota di TFR in misura pari al doppio dello stanziamento aziendale, la quota di TFR da devolvere al Fondo sarà incrementata di conseguenza.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il giugno 2020 al fine di valutare un eventuale, ulteriore, incremento di questa contribuzione a partire dal 1° gennaio 2026. Resta inteso che, laddove il giornalista non sia iscritto al Fondo Pensione complementare dei giornalisti italiani, non verrà corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva.

MP

De

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

3

PM

PM

Nota a verbale

Al fine di monitorare l'andamento delle iscrizioni al Fondo Pensione complementare dei Giornalisti, l'Azienda si impegna, nell'ambito della Commissione Paritetica, a fornire all'Usigrai, entro il mese di marzo, il totale dei giornalisti dipendenti iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

E.D.R.

In relazione a quanto previsto dal CNLG, verrà corrisposto – con le competenze del mese di aprile 2018 – un Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), erogato per 12 mensilità, che non produrrà alcun riflesso su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ad eccezione del TFR, nonché su ogni altro trattamento aziendale.

Tale E.D.R. sarà riconosciuto – a decorrere dal 1° aprile 2018 – nella misura dei seguenti importi mensili lordi:

- E. 120 l.m. ai giornalisti professionisti (Capo redattore, Vice Capo Redattore, Capo Servizio, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale e telecineoperatore);
- E. 90 l.m. ai redattori con meno di 30 mesi di anzianità professionale;
- E. 12 l.m. ai collaboratori fissi ex art.2;
- E. 15 l.m. ai corrispondenti ex art.12
- E. 60 l.m. ai praticanti
- E. 60 l.m. ai pubblicitari

Ai giornalisti che, ai sensi dell'art.16 dell'accordo integrativo Rai –Usigrai del 13 gennaio 2010, non fruiscono dell'indennità di qualificazione professionale, la misura dell'Edr viene ridotta a Euro 80 con il contestuale riconoscimento di uno specifico "superminimo" individuale di Euro 40 mensili lordi.


Lavoro autonomo

In merito alle previsioni del CNLG in materia di lavoro autonomo, le Parti fanno riferimento a quanto convenuto nell'allegato accordo relativo alle politiche attive del lavoro e concordano di rinviare in sede aziendale l'esame di ulteriori problematiche connesse alle intese intervenute.

Una tantum

Riconoscimento di una somma una tantum, compensativa degli emolumenti pregressi, da erogare con le competenze del mese di aprile 2018 al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente documento secondo il seguente schema:

- 2.400 euro lordi per il personale a tempo indeterminato e per il personale a tempo determinato che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbia lavorato almeno 36 mesi a decorrere dal 1° agosto 2014;
- 2.000 euro lordi per il personale a tempo determinato che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbia lavorato almeno 24 mesi a decorrere dal 1° agosto 2014;



- 1.300 euro lordi per il personale a tempo determinato che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbia lavorato almeno 12 mesi a decorrere dal 1° agosto 2014;
- 650 euro lordi per il personale a tempo determinato che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbia lavorato almeno 6 mesi a decorrere dal 1° agosto 2014.

Per il personale a tempo determinato che, pur rispettando i requisiti sopra indicati, non sia in servizio alla data di corresponsione della suddetta somma, l'erogazione avverrà con le prime competenze utili successivamente alla stipula del nuovo contratto.

Indennita' sostitutiva del preavviso

Per le cessazioni che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2019, le Parti convengono che l'indennita' sostitutiva del preavviso stabilita nella misura di 8 mensilita' di retribuzione e' aumentata di una mensilita' per i soli redattori ordinari.

In presenza di una anzianita' di servizio superiore a venti anni, si conviene altresì che, l'indennita' di mancato preavviso – prevista nella misura di 9 mensilita' - ai redattori ordinari verra' riconosciuta nella misura di 10 mensilita'.

Resta inteso che per le cessazioni che si verificheranno entro il 31 dicembre 2018 troverà applicazione la disciplina dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art 27 ante rinnovo del 24 giugno 2014

Nota a verbale

L'Azienda dichiara che in considerazione del limite massimo retributivo previsto dalla normativa vigente e segnatamente, allo stato, dalla Legge 198/2016, i riconoscimenti economici previsti dal presente accordo non si applicano, ovvero si applicano fino a concorrenza, nei confronti del personale giornalistico la cui retribuzione è già attestata a tale limite massimo retributivo ovvero che dovesse raggiungerlo per effetto dei citati riconoscimenti o di qualsivoglia altro istituto contrattuale o pattuizione individuale.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and black ink, scattered across the bottom half of the page. Some signatures are more legible than others, but they appear to be initials or names of the parties involved in the agreement.